



FONDAZIONE
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA
GIORGIO DI GIULIOMARIA

DOMANDE WEBINAR 20.05.2020

Le risposte sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano, pertanto, né l'autore né l'Istituto del Governo Societario e la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria e il suo Comitato Scientifico.

1) Domanda

Vorrei avere conferma del fatto che imprese che erano in continuità nell'ultimo bilancio approvato, ma che anche alla luce di piani aziendali dovessero ritenere che la perdita della continuità aziendale è comunque definitiva, irrecuperabile, già nel bilancio 2019 e poi 2020, non possano fruire della deroga legittimata dal decreto Liquidità.

Risposta Prof.ssa Maria Teresa Bianchi:

Confermo che la mancanza del requisito della continuità nel 2019, confermata come irreversibile dal piano aziendale, implica l'impossibilità di accedere alle deroghe di cui al decreto liquidità.

2) Domanda

Una srl che ha l'obbligo di nomina del revisore all'approvazione del bilancio 2019 nel 2020 non eserciterà l'attività per tutto l'anno dal 21/02 us. in quanto esercente attività di discoteca. Qualora in assemblea non si effettuasse la nomina in considerazione del periodo di emergenza e di inattività della società cosa rischiano i soci, l'amministratore e la società??

Risposta Prof. Luciano Olivieri:

L'articolo 2477, comma 5, del codice civile prevede che l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati le soglie dimensionali deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

E' bene osservare che in assenza di specifiche disposizioni statutarie, il Tribunale decide sia sulla tipologia di controllo da adottare (revisore e/o organo di controllo con funzione di revisione), sia sulle nomine, determinando, altresì, il compenso.

La mancata convocazione dell'assemblea che deve nominare l'organo di controllo o di revisione comporta, in base all'articolo 2631 del Codice civile, in capo a ciascun amministratore, la sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.032 euro a un massimo di 6.197 euro. Competente a irrogare le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 2631 del codice civile, le Camere di commercio territorialmente competenti (parere Ministero dell'Interno 22 aprile 2014).

Il Comitato Triveneto dei Notai (Massima ID 10 settembre 2011) ha rilevato che la mancanza di un organo di controllo obbligatorio «non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte del suddetto organo», tra le quali, a mero titolo di esempio, una delibera di approvazione del bilancio oppure una delibera di riduzione del capitale per perdite.

Il Comitato Triveneto dei Notai (nella medesima massima) ha chiarito, inoltre, che tali conclusioni sono valide indipendentemente dai motivi che hanno condotto alla mancata nomina dell'organo di

controllo (“impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico”; ecc.).

Tuttavia, nella massima citata il Comitato Triveneto dei Notai, tuttavia, non indica se ricorra, in assenza dell’organo di controllo, un’ipotesi di nullità o di annullabilità della delibera.

Infine, per ogni opportuna informazione si evidenzia:

- a) che l’UnionCamere con propria nota del dicembre 2019 ha comunicato che «durante i lavori della Task Force si è convenuto di non procedere immediatamente con le segnalazioni da parte del conservatore del registro delle imprese agli uffici del Tribunale, ma di inviare preventivamente alle società, obbligate alla nomina del collegio sindacale o del revisore, una comunicazione per sensibilizzarle sulla necessità di adeguarsi alla nuova disciplina contenuta nell’articolo 2477 c.c.»
- b) che la Camera di commercio di Padova nella nota dell’11 dicembre 2019 precisa che qualora «per qualsiasi motivo l’assemblea, regolarmente convocata, non deliberi in merito alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, sarà necessario convocare una nuova assemblea.

La notizia dell’avvenuta convocazione dell’assemblea entro il 16 dicembre 2019 dovrà essere citata nel successivo verbale di nomina e nella nota integrativa che accompagnerà il bilancio d’esercizio 2019, in modo da rendere edotto l’ufficio Registro Imprese dei motivi che hanno impedito la nomina entro la suddetta data, con esclusione, pertanto, della correlata responsabilità da parte degli amministratori.»

Non si ritiene, infine, che la mancata nomina del revisore possa avere una conseguenza diretta per i soci (non amministratori) delle società di capitali.

3) Domanda:

Qualche rivista specializzata ritiene che comunque il segretario debba essere presente presso la sede legale, è davvero così oppure il segretario potrà non essere presente presso tale sede ?

Risposta Prof. Luciano Olivieri

Il DL 18/2020 prevede un’ipotesi che ha carattere di eccezionalità di natura temporanea: la possibilità di convocare l’assemblea senza l’indicazione di un luogo fisico di convocazione (anche nel caso di assemblee non totalitarie).

Qualora l’avviso di convocazione preveda, dunque, che la partecipazione ai lavori assembleari possa avvenire, esclusivamente, «mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare un luogo fisico predeterminato di svolgimento della riunione (o indicandolo ad altri fini o comunque senza possibilità che nessuno vi acceda), non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo. Anche in tali circostanze, quindi, il segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell’intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, fermo restando che, nei casi in cui il verbale sia redatto per atto pubblico, il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all’interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile.» (Consiglio Notarile di Milano Massima Commissione Società n. 187 dell’11 marzo 2020).